



Il Presidente

Al Sindaco del comune di [omissis]

dott. [omissis]

PEC: [omissis]

Fasc. ANAC n. [omissis]

Oggetto: Procedimento di vigilanza nei confronti del Comune di [omissis] su questioni inerenti i criteri di scelta del RPCT – comunicazione decisioni Consiglio

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 21 dicembre 2021, ha deliberato di definire allo stato il procedimento di vigilanza in oggetto, prendendo atto della volontà della S.V. di attribuire l'incarico di RPCT all'unico dipendente di categoria C in servizio presso l'Amministrazione, superando così la rilevata criticità del cumulo di incarico di responsabile e di Sindaco/organo di indirizzo politico in un unico soggetto.

Al contempo si rammenta la necessità di una idonea motivazione della scelta posta in essere, dal momento che di norma negli enti locali il ruolo di RPCT è attribuito al Segretario comunale e che, comunque, permangono profili di criticità anche nella soluzione profilata, considerato l'inevitabile cumulo in capo all'unico dipendente di compiti gestionali e del ruolo di RPCT.

Sul punto – ferma l'autonoma determinazione dell'amministrazione sull'individuazione del RPCT – come precisato nel PNA 2016 (Determinazione ANAC n. 831 del 3.8.2016) "*l'esigua dimensione organizzativa, la proiezione esclusivamente locale delle scelte amministrative e la conseguente frammentazione della strategia di contrasto alla corruzione tra le molteplici realtà locali rappresent[a]no gravi ostacoli a un efficace contrasto alla corruzione*".

Si rammenta che l'Autorità ha dedicato ampio spazio a fornire strumenti ai piccoli comuni per ovviare a queste difficoltà, in particolar modo con indicazioni volte a favorire forme di aggregazione, facendo leva sul ricorso a unioni di comuni e a convenzioni, oltre che ad accordi, per stabilire modalità operative semplificate, sia per la predisposizione del PTPCT che per la nomina del RPCT.

Il primo strumento menzionato dal PNA 2016 è quello dell'unione di comuni di cui all'art. 32 del d.lgs. 267/2000. Per le stesse, è possibile la predisposizione di un unico PTPCT, distinguendo tra funzioni svolte dai singoli comuni associati e funzioni svolte dall'unione, quale ente con autonoma personalità giuridica. Rientrano tra le competenze dell'unione la predisposizione, l'adozione e l'attuazione del PTPCT, pur tenuto conto che la mappatura dei processi, l'individuazione delle aree di rischio e la programmazione delle misure di prevenzione rimangono attività in capo all'ente che svolge direttamente le funzioni, in attuazione del criterio dell'esercizio della funzione.

L'art. 1, comma 7, l. 190/2012, inoltre, in un'ottica di semplificazione, dispone che «nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della



corruzione e della trasparenza»: nel PNA 2016 viene specificata questa possibilità, riconoscendo la possibilità di nominare un unico RCPT nel solo caso in cui sia stata associata la funzione di prevenzione della corruzione, poiché in caso contrario ogni ente, che redige in autonomia il proprio PTPCT, dovrà anche nominare un Responsabile.

Il secondo strumento individuato è la convenzione di cui all'art. 30 del d.lgs. 267/2000. A differenza di quanto previsto per l'unione, che crea a tutti gli effetti un nuovo ente giuridico, se gli enti decidono di adottare lo strumento della convenzione per lo svolgimento associato di funzioni, non è in ogni caso possibile redigere un solo PTPCT. Si avrà quindi un PTPCT per le funzioni associate, elaborato dal comune capofila, e un PTPCT per ogni singolo comune, con riferimento alle funzioni non associate, ferma la possibilità di adozione del Piano in forma semplificata nel caso di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Il terzo e ultimo strumento è quello dell'accordo ai sensi dell'art. 15, l. 241/1990, unicamente allo scopo di definire in comune i PTPCT di ogni singolo ente, in un'ottica di semplificazione; ogni ente aderente dovrà in ogni caso redigere il proprio PTPCT e nominare il RPCT.

Alla luce di tutto quanto sopra, si invita la S.V. ad ogni opportuna valutazione in merito, con richiesta di comunicare le proprie determinazioni entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente il 5 gennaio 2022